

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1875

È soppresso il terzo capoverso.

« Se per contrario la Camera di Consiglio riconosce che vi sia bisogno d'ulteriori indagini e che le prove e gl'indizi fin allora raccolti non bastino a legittimare la detenzione dell'imputato, ordinerà che venga provvisoriamente scarcerato con o senza cauzione e fattogli obbligo di presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne sarà richiesto. Potrà ancora ordinare che durante l'istruzione, l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, ovvero abiti in un designato comune nella giurisdizione del tribunale, sotto pena d'arresto e del pagamento della cauzione presentata.

« Se l'imputato non è ancora stato interrogato sul merito dell'imputazione, la Camera di Consiglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima di deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta, l'interrogatorio dell'imputato sia necessario ai termini dell'articolo 258, ordinerà che vi si proceda. Il giudice istruttore farà nuovo rapporto entro il termine di cinque giorni, se l'imputato si trovi già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribunale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior termine che sarà dalla Camera di Consiglio stabilito. Un giorno prima della scadenza del detto termine gli atti saranno nuovamente comunicati al Pubblico Ministero il quale darà entro le 24 ore le sue conclusioni.

« La Camera di Consiglio potrà parimente ordinare il nuovo rapporto, giusta l'alinea precedente ed entro il termine che verrà da essa stabilito, allorchè per emettere un fondato giudizio non ravvisi bastevoli gli atti, i rapporti od i verbali già pervenuti, e stimi anzitutto necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri atti d'istruzione per chiarire il fatto che diede luogo all'arresto od accertare quale sia stata la precedente condotta dell'arrestato. »

Si aggiunge il seguente capoverso :

« Il mandato di cattura cessa di avere effetto se la Camera di Consiglio, entro il termine di dieci giorni da quello dell'interrogatorio, non abbia dato alcuno dei provvedimenti suindicati. »

Pongo ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto, o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo, e per la esecuzione della sentenza tostochè ne sarà richiesto.

« L'ammissione alla libertà provvisoria... »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Riguardo a questo articolo, accetto la modificazione introdotta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora si direbbe :

« L'ammissione alla libertà provvisoria per l'imputato presentatosi spontaneamente avrà luogo dopo la presentazione del medesimo e dopo il di lui interrogatorio, e per l'imputato che sia detenuto l'ammissione può essere sospesa... »

E poi come nell'articolo ministeriale, cioè :

« ... fino al compimento degli atti d'interrogatorio, di ricognizione e di confronto, a cui occorresse ancora procedere; e può essere limitata, sottoposta a condizioni, o revocata con ordinanza della Camera di Consiglio o della sezione d'accusa, sia ad istanza del Ministero pubblico, sia d'ufficio, sempre che ciò sia richiesto dai risultamenti della procedura.

« Quando, a termini dell'articolo 440, la sezione d'accusa abbia ordinato il rinvio di un procedimento per crimine al giudizio del tribunale correzionale, dovrà, colla stessa sentenza, accordare la libertà provvisoria, senza cauzione, salvo il disposto dell'articolo seguente. »

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Innanzitutto vi è l'emendamento dell'onorevole Genala, che, avverto, non è più quello stampato. Esso è in questi termini :

« Art. 205. Nei procedimenti per crimini punibili con pene temporarie, potrà, sulla domanda dell'imputato che sia detenuto o che spontaneamente si presenti in persona alla giustizia, essere accordata la libertà provvisoria, quando egli si obblighi formalmente di presentarsi a tutti gli atti del processo e di eseguire la sentenza tosto che ne sia richiesto, ed offra idonea cauzione o malleveria di una o più persone notoriamente probe e solventi. »

A questo emendamento sono sottoscritti gli onorevoli Genala e Varè.

L'onorevole Genala ha facoltà di svolgere la sua proposta.

GENALA. Non è mio intendimento di svolgere le ragioni che stanno in appoggio di questo mio emendamento; io mi limito soltanto ad accennarle, perchè l'evidenza loro parla per me.

Il nostro Codice di procedura penale ammette la libertà provvisoria mediante cauzione, od anche senza.

La cauzione è sempre richiesta all'imputato ricco; la libertà senza cauzione è concessa ai poveri che possono con certificati provare la loro moralità.

La cauzione non è che *reale*; vale a dire consi-